

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2001

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONO, GASPARRI, PEZZOLI, MAZZOCCHI, CUSCUNÀ, NERI,
CARUSO, MARINO, NANIA, NUCCIO CARRARA, TRINGALI,
PAOLONE, NAPOLI, VALENSISE**

Legge quadro sul turismo

Presentata il 25 luglio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — È opinione universalmente condivisa che il turismo può svolgere un ruolo di primo piano nelle strategie di rilancio economico del Paese e, in particolare, delle aree depresse.

Altrettanto comune è la convinzione che per dare impulso al settore e anticipare i grandi movimenti turistici attesi per i prossimi decenni, è necessario riformulare il modello di gestione politica del turismo, divenuto farraginoso e contorto.

In estrema sintesi, sono questi i punti di partenza delle scelte che caratterizzano la presente proposta di legge di riforma della legge quadro sul turismo, la n. 217 del 1983, con il dichiarato obiettivo di ridisegnare il modello organizzativo e gli ambiti istituzionali centrali, regionali e locali in grado di attuare le necessarie politiche di sostegno al settore

ed assicurare la reale difesa degli interessi turistici del Paese.

La concreta dimensione dell'apporto del turismo all'economia nazionale è dimostrata dai dati del recente studio del *World Travel and Tourism Council* che indica nel 13 per cento il valore aggiunto prodotto nel 1995 dal comparto turistico italiano, superiore sia al dato medio mondiale che europeo, e nel 6 per cento circa il contributo, diretto e indiretto, dato alla occupazione nel nostro Paese.

Se si considera, inoltre, il considerevole apporto alla bilancia dei pagamenti (oltre lire 44.500 miliardi di entrate valutarie nel 1995), i consumi turistici interni in progressiva crescita, soddisfatti per quasi il 92 per cento con beni di produzione nazionale, il peso più che doppio rispetto al settore del comparto alimentare è supe-

riore del 30 per cento a quello del tradizionale *made in Italy* (tessili, abbigliamento, pelli, cuoio e calzature), ci si rende pienamente conto dell'importanza strategica che il turismo assume per l'Italia nel contesto della competizione economica internazionale.

Nonostante ciò (ed è anche questa opinione unanimemente condivisa), se si tiene conto della specifica vocazione e posizione geografica del Paese e del ruolo che il settore assume nella più immediata concorrenza mediterranea, si vede come l'enorme giacimento di attrattive culturali, storiche, artistiche, paesaggistiche e ambientali sia ben lungi dall'essere valorizzato al massimo delle sue potenzialità, peraltro, indispensabili per ridurre lo squilibrio territoriale tra il nord e il sud, tanto più ricco di risorse ambientali e giacimenti storici e culturali, quanto meno dotato di infrastrutture, posti-letto, musei e servizi turistici.

Va, inoltre, sottolineato come l'attuale favorevole congiuntura, dovuta ai concomitanti fattori della svalutazione della lira e della insicurezza turistica dei Paesi più direttamente concorrenti, rischi di rivelarsi un'ulteriore occasione mancata se non si avvia al più presto quel profondo rinnovamento, organico, strutturale e funzionale di cui il nostro sistema turistico ha assoluto bisogno. In questo senso, la presente proposta di legge intende introdurre gli indispensabili elementi di riforma della legge quadro del settore risalente al 1983, ritenuta da tutte le componenti del turismo italiano ormai inadeguata a risolvere i problemi che condizionano il settore e i suoi assetti organizzativi e operativi.

Tali elementi sono sostanzialmente riconducibili a due fondamentali questioni:

1) l'assetto istituzionale dell'organizzazione turistica pubblica e la connessione con il privato;

2) la produttività della spesa pubblica e degli investimenti turistici ed il loro controllo.

In merito al primo punto, è arrivato il momento di ridisegnare l'assetto turistico centrale, dotandolo degli strumenti idonei

a realizzare le vitali funzioni di indirizzo e coordinamento, da troppo tempo annunciate ma mai attuate, nel pieno rispetto del ruolo legislativo ed esecutivo delle regioni.

La programmazione a lungo periodo, la verifica degli obiettivi e dei tempi di attuazione, il monitoraggio e la tempestiva utlizzazione delle risorse disponibili a livello regionale, nazionale e comunitario, il sostegno alla informatizzazione, alla innovazione e alla formazione manageriale e professionale, sono alcuni dei compiti da affidare a nuovi organi istituzionali di governo del settore, ormai indispensabili per dotare il Paese di una concreta strategia di riassetto e rilancio del turismo.

In questo senso, la istituzione, a livello centrale, del Comitato per le attività turistiche (CAT) e, a livello regionale, dei comitati regionali per le attività turistiche (CRAT), persegue l'obiettivo di eliminare finalmente la frammentazione dei comportamenti pubblici, creando una estesa rete unitaria di coordinamento, pianificazione, controllo e propulsione del fenomeno turistico e di tutte le risorse del settore.

Si colloca all'interno di questo quadro l'obiettivo di saldare organicamente l'intervento pubblico alla iniziativa privata, attraverso la puntuale ridefinizione delle caratteristiche delle imprese turistiche, il sostegno all'associazionismo di settore, specie in materia di credito, consorzi fidi e agevolazioni, la istituzione di strumenti operativi snelli ed efficienti che, oltre al tradizionale intervento per la promozione, assicurino la concreta realizzazione di una efficace politica di sviluppo dell'offerta.

Va in questa direzione la proposta della istituzione, in forma di società per azioni, dei parchi turistici attrezzati al fine di realizzare, con il concorso di capitali privati, una gestione razionale e globale delle risorse turistiche presenti sul territorio, la crescita dei servizi connessi, la utilizzazione del patrimonio immobiliare pubblico riconvertibile a finalità turistiche, il sostegno alla nascita di nuove iniziative imprenditoriali, la promozione unitaria dell'immagine e dell'offerta turistica dell'area interessata.

Analogamente, con la istituzione della denominazione di comune a vocazione turistica si punta a stimolare, da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati allo sviluppo turistico, una risposta unitaria alla globalità e interdipendenza che lega il prodotto turistico ai fattori connessi alla sua produzione (trasporti, ricettività, infrastrutture, parcheggi, verde attrezzato, decoro e pulizia delle città, patrimonio culturale e ambientale, intrattenimento, accoglienza, eccetera).

La necessità e l'urgenza di un intervento riformatore sono dettate, oltre che dall'imminenza del prossimo Giubileo, anche dalle previsioni del *World Travel and Tourism Council* che per i prossimi quindici anni indicano un considerevole incremento degli arrivi turistici nel nostro Paese, a condizione di non perdere ulteriore terreno rispetto all'Europa e al mondo.

In questo senso, e si tratta della seconda fondamentale questione da risolvere, va posto il problema della produttività e riqualificazione della spesa pubblica, che deve indirizzarsi in maniera selettiva verso investimenti che favoriscano un rapido adeguamento del sistema turistico italiano alle sfide proposte dalla concorrenza internazionale.

Per questo la presente proposta di legge, dopo decenni di sterili e improponibili incentivazioni a pioggia, indica una strada (fondo per l'innovazione delle imprese, sostegno alla riqualificazione dell'offerta turistica, formazione e aggiornamento professionale, creazione dei parchi turistici attrezzati, comuni a vocazione turistica, cofinanziamento dei progetti della Unione europea, eccetera) che consenta, a partire da un nuovo e più coerente rapporto tra pubblico e privato, di affrontare finalmente i grandi temi della riorganizzazione e del rilancio del sistema turistico italiano.

Passando all'esame della proposta di legge, all'articolo 1 si afferma il principio che la Repubblica italiana, riconoscendo il turismo quale settore strategico fondamentale per lo sviluppo economico e sociale nazionale ed, in particolare, delle aree

deprese, garantisce un'azione di sostegno alle attività che operano nel settore.

L'articolo 2 affronta il tema della organizzazione turistica centrale e di coordinamento dei vari livelli istituzionali operanti nel settore turistico, prevedendo la istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato per le attività turistiche (CAT), nonché la composizione e i relativi compiti.

L'articolo 3 indica le modalità di funzionamento del Fondo, gestito dal CAT, per finanziare progetti e programmi tesi alla innovazione e modernizzazione delle imprese turistiche, singole e associate e degli enti pubblici operanti nel settore.

Con l'articolo 4 si indicano le linee di organizzazione turistica regionale che fanno capo al comitato regionale per le attività turistiche (CRAT), centro unitario di coordinamento, controllo e propulsione con il compito, in particolare, di elaborare e attuare il piano triennale turistico regionale, nonché fissare i criteri di ripartizione dei fondi regionali, nazionali e dell'Unione europea, stanziati per l'incremento del settore turistico, riservando il 10 per cento delle risorse complessive alle iniziative e progetti in favore dei soggetti handicappati.

Sono inoltre affidati al CRAT:

a) la redazione del piano regolatore regionale delle aree relative alla localizzazione delle strutture ricettive, ricreative e sportive connesse all'incremento dell'offerta turistica;

b) l'adozione del piano regionale dei porti e approdi turistici;

c) le politiche di incentivi, specie in materia di credito d'esercizio, consorzi fidi e agevolazioni alle associazioni di imprese turistiche;

d) l'individuazione delle aree territoriali di insediamento dei parchi turistici attrezzati;

e) gli incentivi tesi a favorire i progetti per il recupero, la ristrutturazione, il restauro, il riuso di immobili di carattere storico, in funzione della creazione di una

rete ricettiva di elevata qualificazione che possa aumentare il livello dell'ospitalità.

L'articolo 5 istituisce l'Agenzia regionale di promozione e sviluppo turistico (Agetur), quale organismo operativo dei comitati regionali per le attività turistiche per la programmazione e il coordinamento delle politiche di promozione turistica nell'ambito della regione.

L'articolo 6 fissa le caratteristiche delle strutture operative denominate parchi turistici attrezzati, che hanno il compito di promuovere l'attuazione di progetti di pianificazione e gestione dei visitatori, l'organizzazione dei mezzi di trasporto in una determinata area, l'attuazione di interventi sistematici e integrati in materia di tutela ambientale e di conservazione e fruizione del patrimonio architettonico, archeologico e monumentale, nonché la realizzazione di infrastrutture necessarie alla crescita dei servizi turistici.

L'articolo 7 precisa in maniera puntuale il campo di azione delle imprese turistiche e l'obbligo di iscrizione in appositi elenchi istituiti dalle regioni, che ne determinano le caratteristiche e la classificazione. Nello stesso articolo viene, inoltre, introdotto il marchio di garanzia del prodotto turistico e il metodo dell'autocertificazione.

L'articolo 8 prevede modifiche alla legge n. 217 del 1983, in materia di associazionismo e informatizzazione tra le agenzie di viaggio al fine di promuovere un'offerta più adeguata agli *standard* internazionali con economie di scala, mentre con l'articolo 9 si definiscono le caratteristiche delle imprese di organizzazione congressuale.

L'articolo 10 delega il Governo ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un apposito decreto

legislativo finalizzato all'apertura e gestione, anche da parte di soggetti privati, di case da gioco ed impianti assimilati.

L'articolo 11 apporta alcune modifiche all'articolo 10 della legge n. 217 del 1983, in materia di controlli relativi alle associazioni turistiche senza fine di lucro.

L'articolo 12 inserisce nuovi profili tra le figure professionali del settore, quali: il gestore di siti archeologici, il gestore di musei, il promotore di centri storici, il gestore di approdi e porti turistici, l'agente dello sviluppo turistico locale.

Con l'articolo 13 viene istituita la qualifica di comune a vocazione turistica, e sono stabilite le modalità di attribuzione sulla base di una serie di elementi qualitativi e quantitativi, legati alla conservazione e alla qualificazione del patrimonio ambientale e culturale e alla sua promozione, e il relativo regime di controlli.

Con l'articolo 14 si fissa l'obbligo per le regioni di operare stanziamenti annuali sui relativi bilanci a favore del settore, prevenendo, in particolare, interventi integrati a favore delle imprese e delle infrastrutture connesse al turismo, nonché particolari linee finanziarie di intervento in favore dei parchi turistici attrezzati e costituiti in società per azioni e dei comuni riconosciuti a vocazione turistica.

Infine, l'articolo 15 indica gli stanziamenti dello Stato a favore dei vari interventi per il triennio 1996-1998 e l'articolo 16 ne fissa i criteri di ripartizione tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e la Presidenza del Consiglio dei ministri, in base agli indirizzi annualmente stabiliti dal CAT e ispirati principalmente a perseguire obiettivi di riequilibrio territoriale dell'offerta turistica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Principi generali).

1. La Repubblica italiana riconosce al turismo un ruolo strategico fondamentale per lo sviluppo economico, per la crescita culturale e sociale del Paese e, in particolare, per l'attuazione delle politiche di riequilibrio territoriale delle aree depresse.

2. Al fine di perseguire uno sviluppo ordinato ed equilibrato di tutte le attività turistiche, lo Stato garantisce un'azione di sostegno alle imprese del settore, anche attraverso la adeguata disponibilità di fondi e risorse, nonché la tutela del turista, nel pieno rispetto dei valori ambientali e dei beni culturali.

ART. 2.

(Organizzazione turistica centrale e di coordinamento).

1. Ferme restando le competenze della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di realizzare una efficace opera di indirizzo e coordinamento dei vari livelli istituzionali operanti nel settore turistico, nonché il corretto e razionale utilizzo di tutte le connesse risorse nazionali e dell'Unione europea, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento del turismo - il Comitato per le attività turistiche (CAT), quale centro unitario di riferimento.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a definire, con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, dei trasporti e della navigazione e del bilancio e della

programmazione economica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la composizione del CAT, di cui devono, comunque, far parte i Ministri o loro delegati in rappresentanza dell'amministrazione centrale, un rappresentante designato dalla Conferenza degli assessori regionali al turismo e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Presidente dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e quattro esperti, anche estranei all'amministrazione. Il CAT si avvale di una segreteria operativa collocata presso il Dipartimento del turismo - Presidenza del Consiglio dei ministri, diretta da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente generale.

3. Il CAT ha il compito di:

a) elaborare il piano turistico nazionale con scadenza triennale e contenente gli indirizzi e le strategie da perseguire per la valorizzazione dei contenuti economici, sociali e culturali del sistema turistico;

b) coordinare le linee e gli indirizzi politici e programmatici del comparto tra le amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) verificare e controllare la compatibilità degli obiettivi e della modalità di attuazione fra il piano turistico regionale elaborato da ciascuna regione per il proprio territorio e il piano turistico nazionale, in modo da assicurare anche un continuo monitoraggio sul corretto e tempestivo utilizzo di tutte le risorse regionali, nazionali e dell'Unione europea stanziata per il settore turistico;

d) surrogare gli organi preposti all'attuazione dei progetti regionali in caso di ritardi superiori a dodici mesi rispetto alle previsioni programmatiche;

e) fissare i criteri di ripartizione dei fondi nazionali stanziati per il turismo, finalizzati ad obiettivi di rilancio produttivo del settore, nel quadro di un'armonica distribuzione territoriale dell'offerta turistica e tenuto conto di una corretta politica

di riequilibrio territoriale delle aree depresse;

f) gestire il fondo per l'innovazione delle imprese turistiche di cui all'articolo 3, con particolare riferimento alla verifica dei progetti e dei programmi innovativi presentati dalle imprese, singole o associate, e dagli enti pubblici operanti nel settore;

g) elaborare un piano per la ristrutturazione e informatizzazione su scala nazionale degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217;

h) sviluppare la ricerca sul turismo anche tramite convenzioni con le università e i centri di ricerca applicata, per acquisire dati, informazioni e notizie sul settore finalizzati anche alla elaborazione di linee di indirizzo per l'ottimizzazione nel settore della promozione, che siano di riferimento alle attività e iniziative dell'ENIT e degli altri soggetti pubblici e privati preposti alla tutela dell'immagine nazionale;

i) definire i criteri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in prospettiva del Giubileo dell'anno 2000, per il censimento e la classificazione delle strutture ricettive gestite da enti religiosi e morali;

l) stabilire gli indirizzi specifici e vincolanti per le politiche di formazione professionale;

m) proporre ed assumere le iniziative di coordinamento in fase attuativa delle politiche comunitarie nel settore;

n) predisporre, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10, il piano di localizzazione delle case da gioco di cui al medesimo articolo 10, in modo da prevederne una per ogni regione;

o) definire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di organica previsione e conseguente distribuzione temporale e territoriale dei prevedibili flussi turistici collegati al Giubileo dell'anno 2000, con l'obiettivo di

coinvolgere a tale rilevante appuntamento la gran parte del territorio nazionale, anche con la previsione di specifici incentivi in raccordo con le regioni interessate.

ART. 3.

(Fondo per l'innovazione delle imprese turistiche).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento del turismo, è istituito il fondo per l'innovazione delle imprese turistiche, la cui gestione è assegnata al CAT. Il fondo può finanziare, attraverso contributi non superiori al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, progetti e programmi tesi alla innovazione e modernizzazione delle imprese turistiche, singole e associate, e degli enti pubblici operanti nel settore. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, fissa i criteri e le modalità per la gestione del fondo.

ART. 4.

(Organizzazione turistica regionale).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto per definire la composizione, il ruolo, le funzioni e le competenze dei comitati regionali per le attività turistiche (CRAT), al fine di costituire in sede regionale un centro unitario di riferimento in merito all'avvio di efficaci linee di intervento nel settore.

2. Il CRAT, la cui composizione di base può essere integrata con legislazione regionale, deve svolgere il ruolo di coordinamento, controllo e propulsione delle attività turistiche in ambito regionale, avvalendosi, in particolare, nel settore della

promozione, delle agenzie regionali di promozione e sviluppo turistico (Agetur) di cui all'articolo 5. Sono, inoltre, compiti del CRAT:

a) la elaborazione del piano triennale turistico regionale, da predisporre tenendo conto delle previsioni del piano turistico nazionale, con cui sono definiti gli indirizzi strategici del settore, finalizzati allo sviluppo economico dello stesso, e alla interazione con i settori dell'ambiente, dei beni culturali e dei trasporti;

b) l'attuazione dei programmi contenuti nel piano turistico regionale e, in particolare, degli interventi cofinanziati dall'Unione europea;

c) la fissazione dei criteri di ripartizione dei fondi propri, nazionali e dell'Unione europea, stanziati per l'incremento del settore turistico attribuendo, per il triennio 1996-1998, una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse complessive alle iniziative e progetti in favore dei soggetti handicappati di cui alla lettera *i*);

d) la redazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, del piano regolatore regionale, limitatamente alla gestione delle aree relative alla localizzazione delle strutture ricettive, ricreative e sportive connesse all'incremento dell'offerta turistica. Entro i successivi sei mesi dall'approvazione del piano regolatore regionale, i comuni i cui territori sono interessati dalle previsioni provvedono all'adeguamento dei rispettivi piani regolatori generali. In caso di inottemperanza alle presenti disposizioni, prevalgono, comunque, le previsioni del piano regolatore regionale, con diritto al conseguente rilascio delle concessioni edilizie. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede a disciplinare le modalità ed i criteri per le procedure di approvazione dei piani regolatori regionali;

e) l'adozione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente

legge, del piano regionale dei porti e approdi turistici, estrapolato dal piano generale dei porti, il cui obiettivo deve essere l'individuazione di una razionale distribuzione territoriale di infrastrutture indispensabili all'avvio di una efficace politica di incentivo del turismo da diporto;

f) la promozione di politiche di incentivo e rilancio delle attività turistiche e connesse al turismo, specie in materia di credito d'esercizio, consorzi, fidi e agevolazioni alle associazioni di imprese turistiche;

g) l'individuazione delle aree territoriali di insediamento dei parchi turistici attrezzati di cui all'articolo 6, e la gestione delle relative istanze presentate dai soggetti interessati all'avvio di tali iniziative;

h) l'assunzione di iniziative in materia di agevolazioni nei confronti del turismo di ritorno, da parte dei cittadini emigrati, specie se di seconda o terza generazione;

i) la proposta di interventi agevolativi nei confronti di enti pubblici e imprese, singole o associate, che attuano programmi specifici in materia turistica in favore di soggetti handicappati. In particolare, gli incentivi devono tendere all'adeguamento delle strutture ricettive in direzione dell'abbattimento delle barriere architettoniche, all'acquisto di mezzi di trasporto specificatamente attrezzati per il trasporto di passeggeri handicappati, e ad iniziative similari tendenti all'obiettivo di realizzare, quanto più possibile, concrete condizioni per il superamento degli impedimenti derivanti dalle condizioni di *handicap* e, anche nel settore turistico, generali condizioni di normalità;

l) la previsione di incentivi tesi a favorire i progetti per il recupero, la ristrutturazione, il restauro, il riuso di immobili di carattere storico, sia ubicati nei centri storici, sia in zone rurali ed aree di rilevante valore storico-ambientale, in funzione della creazione di una rete ricettiva di elevata qualificazione atta a migliorare il livello dell'ospitalità;

m) il coordinamento, attraverso l'Agetur, delle attività di promozione turistica.

ART. 5.

(Istituzione delle agenzie regionali di promozione e sviluppo turistico)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono l'agenzia regionale di promozione e sviluppo turistico (Agetur), dotata di personalità giuridica pubblica, quale organismo operativo dei CRAT, di cui all'articolo 4.

2. La Agetur regionale, sotto la direzione del CRAT, svolge, in particolare, attività di programmazione, propulsione e coordinamento delle politiche di promozione turistica nell'ambito della regione o della provincia autonoma.

3. Con legge regionale sono stabiliti gli organi di gestione e funzionamento dell'Agetur, che devono prevedere, comunque, una adeguata rappresentanza delle imprese del settore.

ART. 6.

(Istituzione di parchi turistici attrezzati spa).

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, al fine di promuovere l'attuazione di progetti di pianificazione e gestione dei visitatori, l'organizzazione dei mezzi di trasporto in una determinata area, l'attuazione di interventi sistematici e integrati in materia di tutela ambientale e di intervento per la conservazione e fruizione dell'ingente patrimonio architettonico, archeologico e monumentale, nonché la realizzazione di infrastrutture necessarie alla crescita dei servizi turistici, le regioni, attraverso i CRAT, individuano all'interno del proprio territorio apposite aree su cui intervenire attraverso strutture operative denominate « parchi turistici attrezzati » e costituite nella forma di società per azioni.

2. Gli ambiti territoriali di cui al comma 1 possono essere individuati anche su istanza dei soggetti costituenti i parchi turistici attrezzati spa.

3. Il parco turistico attrezzato spa, costituito ai sensi delle leggi 8 giugno 1990, n. 142, e 23 dicembre 1992, n. 498, è una struttura operativa che interviene in un ambito territoriale racchiuso entro precisi limiti geografici, all'interno del quale tutti i soggetti istituzionali, economici e culturali, pubblici e privati, concorrono alla gestione comune di tutti i beni e servizi collegabili, a vario titolo, allo sviluppo dell'attività turistica di quella zona.

4. I compiti del parco turistico attrezzato spa sono, in particolare:

a) la programmazione dell'uso razionale e globale del territorio e di tutte le risorse turistiche presenti nel parco e degli interventi necessari;

b) la gestione del patrimonio pubblico immobiliare affidato al parco da enti pubblici, favorendone, con il concorso di capitali privati, la utilizzazione produttiva nel campo turistico;

c) la promozione e il sostegno alla nascita di iniziative imprenditoriali nel settore turistico, allo sviluppo dei servizi, alla realizzazione delle infrastrutture mancanti;

d) il coordinamento delle azioni dei soggetti connessi alla produzione di turismo, al fine, tra l'altro, di promuovere unitariamente l'immagine e l'offerta turistica della zona.

ART. 7.

(Imprese turistiche).

1. Allo scopo di individuare, nella contabilità nazionale, le entrate derivanti dal settore del turismo ed il contributo che il turismo fornisce alla produzione della ricchezza nazionale, sono considerate attività turistiche i seguenti comparti:

a) attività di trasporto: aereo, ferroviario, navale, *pullman*, taxi, noleggio, di-

sistribuzione carburanti, gestione porti ed approdi;

b) attività ricettive: alberghi, *motel*, villaggi turistici, campeggi e *roulotte*, navi-alberghi, appartamenti in affitto turistico, condomini turistici, multiproprietà, centri congressuali, edifici storici ricettivi, case-albergo, ricettività agro-turistica e rurale, stabilimenti termali;

c) attività di commercializzazione: aziende di grossisti di viaggi e turismo, *tour operator*, agenti di viaggio, brokeraggio, organizzazione di congressi, di eventi speciali e grandi eventi, assicurazioni viaggi, agenzie di cambio valuta, gestione carte di credito e altri titoli finanziari turistici e agenzie immobiliari;

d) attività commerciale di pubblici esercizi: ristoranti, trattorie ed altre formule di somministrazione al pubblico di cibo e bevande, bar, negozi, articoli da regalo, *souvenir*, oggettistica artigianale, fotografia, abbigliamento, prodotti tipici locali, discoteche, *night*, locali di ritrovo, strutture ricreative e del tempo libero e per le attività sportive, lidi e stazioni balneari, impianti di risalita ed attrezzature montane e lacuali, case da gioco;

e) attività culturali e ludiche: musicali, artistiche, museali, dei centri storici, dei siti archeologici e rurali, dei parchi naturali, degli zoo, degli orti botanici e dei parchi marini, e grandi eventi sportivi ed agonistici;

f) attività dell'organizzazione turistica pubblica ed associata: uffici turistici nazionali, regionali, subregionali, locali, associazioni turistiche e culturali, associazioni di categoria, consorzi di operatori turistici.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono imprese turistiche quelle che svolgono la gestione di una o più attività tra quelle elencate al comma 1, a condizione che esse traggano, con carattere di esclusività, i loro proventi dai flussi di turisti, visitatori ed escursionisti, così come definiti dalla Organizzazione turistica mondiale.

3. Sono, in particolare, imprese turistiche, ai sensi del comma 2:

- a) le strutture ricettive: alberghi, *camping*, villaggi, *residence*;
- b) i ristoranti, discoteche e locali di ritrovo;
- c) le agenzie di viaggio;
- d) le imprese di organizzazione di congressi, manifestazioni, *meeting*, mostre, incentivi ed eventi in genere;
- e) le strutture termali;
- f) gli stabilimenti balneari, i parchi acquatici e di divertimento;
- g) le imprese di gestione di porti e approdi turistici, di punti di ormeggio, di servizi turistici complementari e di attività collegate alla sosta ed all'assistenza delle unità da diporto;
- h) le imprese collegate al turismo invernale che gestiscono impianti di risalita, piste e funicolari;
- i) le imprese di trasporto su gomma la cui attività è finalizzata esclusivamente per il trasporto di turisti, nonché le imprese di noleggio;
- l) le imprese di trasporti turistici che gestiscono linee aeree e di navigazione turistica in mari e fiumi italiani;
- m) le case da gioco;
- n) le imprese commerciali e artigianali o stagionali che operano in via esclusiva nell'ambito dei flussi turistici dell'area interessata;
- o) le imprese di gestione delle risorse museali, archeologiche, dei beni culturali e del patrimonio storico e rurale;
- p) le imprese fornitrici di servizi di animazione e complementari.

4. Le imprese turistiche devono essere iscritte in appositi elenchi istituiti dalle regioni, che ne determinano le caratteristiche e la classificazione.

5. Lo Stato a livello nazionale, e le regioni e le province autonome nel terri-

torio di loro competenza, promuovono l'associazionismo tra le imprese turistiche e quelle connesse al settore, nonché l'adozione di marchi di garanzia del prodotto turistico o connesso al turismo, anche attraverso il riconoscimento dell'autocertificazione di qualità.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri disciplina, con proprio decreto, le modalità per l'adozione del marchio di garanzia del prodotto turistico anche con il metodo dell'autocertificazione, di cui al comma 5.

ART. 8.

(Agenzie di viaggio).

1. All'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Lo Stato e le regioni promuovono, anche con interventi finanziari, l'associazionismo e l'informatizzazione tra le agenzie di viaggio al fine di promuovere un'offerta più adeguata agli *standard* internazionali, con economie di scala.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, emana un atto di indirizzo e coordinamento per la determinazione a livello regionale, degli importi e delle finalità dei depositi cauzionali per il rilascio dell'autorizzazione di cui al secondo comma ».

2. L'atto di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, introdotto dal comma 1 del presente articolo, deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 9.

(Imprese di organizzazione congressuale).

1. Sono definite imprese di organizzazione congressuale quelle che esercitano in modo professionale e continuativo attività

nel campo della comunicazione, progettando e realizzando manifestazioni congressuali, convegni, seminari, conferenze, *meeting* ed ogni altra iniziativa simile.

2. Le imprese di cui al comma 1, nell'ambito delle manifestazioni da loro organizzate ed esclusivamente per esse, possono svolgere tutte le attività e i servizi inerenti. Possono, altresì, richiedere a terzi i servizi ritenuti necessari allo svolgimento della manifestazione, rendendosene responsabili verso il committente.

ART. 10.

(Case da gioco).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un apposito decreto legislativo ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzato all'apertura e gestione, anche da parte di soggetti privati, di case da gioco ed impianti assimilati, secondo i principi ed i criteri direttivi desumibili dalla presente legge.

ART. 11.

(Associazione senza scopo di lucro).

1. All'articolo 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: « per i propri associati » sono inserite le seguenti: « da almeno tre mesi »;

b) dopo il primo comma, è inserito il seguente:

« Il Presidente del Consiglio dei ministri emana un decreto per la regolamentazione dei controlli relativi all'accertamento delle disposizioni di cui al primo comma. Le associazioni di cui al medesimo comma sono inoltre tenute, al pari delle altre imprese, ad applicare ogni possibile forma di tutela e garanzia, anche assicurativa, dei propri associati fruitori dei servizi turistici.

L'associazione presso la quale sono state riscontrate almeno tre irregolarità, in ordine ai tempi minimi di adesione degli associati, perde l'autorizzazione di cui al presente articolo ».

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo comma dell'articolo 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, introdotto dal comma 1 del presente articolo, deve essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 12.

(Professioni turistiche).

1. All'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: « animatore turistico » sono inserite le seguenti: « maestro di sci acquatico, gestore di siti archeologici, gestore di musei, promotore di centri storici, gestore di approdi e porti turistici, agente dello sviluppo turistico locale »;

b) dopo l'undicesimo comma sono inseriti i seguenti:

« È maestro di sci acquatico chi, per professione, insegna a persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci acquatico.

È gestore di siti archeologici chi, per professione, gestisce un parco archeologico avuto in concessione.

È gestore di musei chi, per professione, gestisce un impianto museale avuto in concessione.

È promotore di centri storici chi, per professione, programma, sviluppa ed attua la promozione e il *marketing* dei centri storici nella loro unitarietà.

È gestore di approdi e porti turistici chi, per professione, gestisce le attrezzature ed i servizi di approdo e dei porti turistici e dei porti a prevalente fruizione turistica e da diporto.

È agente dello sviluppo turistico locale chi, per professione, svolge attività di *marketing* del territorio e di riorganizzazione dei richiami turistici locali».

ART. 13.

(Comuni a vocazione turistica).

1. È istituita la denominazione di « comune a vocazione turistica ». Sono comuni a vocazione turistica quelli cui tale qualifica è riconosciuta dalle regioni a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della concorrenza di una serie di elementi qualitativi e quantitativi, in combinazione tra loro, legati alla conservazione e alla qualificazione del patrimonio ambientale e culturale e alla sua promozione.

2. La qualifica di comune a vocazione turistica è attribuita, con decreto motivato dei competenti organi regionali o provinciali, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento del turismo, al fine di procedere ai relativi atti di controllo. Presso il suddetto Dipartimento è istituito il registro dei comuni a vocazione turistica d'Italia.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, definisce i criteri per il riconoscimento della qualifica di comune a vocazione turistica, le norme per la redazione di un piano turistico comunale di adeguamento alla qualità dei servizi turistici e di sviluppo dell'offerta, nonché i raccordi di tale piano turistico con gli altri strumenti urbanistici e di programmazione e gestione del territorio, ivi inclusi i limiti e le deroghe ai piani paesaggistici.

4. I comuni che non hanno conseguito la qualifica di comune a vocazione turistica o che la hanno persa, per il venire meno dei requisiti di cui al comma 1, perdono il diritto a tale denominazione.

ART. 14.

(Intervento finanziario delle regioni).

1. Nel triennio 1996-1998, ai sensi dell'articolo 1, le regioni operano stanziamenti non inferiori al 5 per cento della propria previsione di spesa, al netto delle partite di giro e della spesa sanitaria, a favore delle politiche di rilancio del settore del turismo, prevedendo, in particolare, interventi integrati a favore delle imprese e delle infrastrutture connesse al turismo, nonché particolari linee finanziarie di intervento in favore dei progetti presentati dai parchi turistici attrezzati spa e dei comuni a vocazione turistica, di cui rispettivamente, agli articoli 6 e 13.

ART. 15.

(Intervento finanziario dello Stato).

1. Per il triennio 1996-1998, sono stanziati, a carico del bilancio dello Stato, 1.000 miliardi di lire, per ciascun anno, per gli interventi di cui alla presente legge.

2. I fondi di cui al comma 1 sono suddivisi come segue:

a) 500 miliardi di lire per la riqualificazione e l'incremento dell'offerta dell'accoglienza turistica;

b) 50 miliardi di lire per la promozione e l'informatizzazione delle imprese pubbliche e private, da gestire attraverso il fondo per l'innovazione delle imprese turistiche di cui all'articolo 3;

c) 100 miliardi di lire per la promozione all'estero del prodotto turistico italiano, per la formulazione dei pacchetti di offerta e per la internazionalizzazione delle imprese turistiche;

d) 200 miliardi di lire per i progetti cofinanziati dall'Unione europea e le proposte avanzate dai parchi turistici attrezzati spa di cui all'articolo 6;

e) 100 miliardi di lire per la ricerca sul turismo, da attuare con apposite convenzioni con le università e i centri di ricerca, nonché per la formazione e l'aggiornamento professionale;

f) 50 miliardi di lire per i comuni che richiedono interventi ai fini del riconoscimento della qualifica di comune a vocazione turistica, ai sensi dell'articolo 13.

ART. 16.

(Ripartizione dei fondi).

1. I fondi di cui all'articolo 15, fatta eccezione per quelli destinati alla promozione all'estero di cui al medesimo articolo 15, comma 2, lettera c), sono ripartiti nella misura del 60 per cento alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i criteri annualmente stabiliti dal CAT e ispirati, principalmente, a perseguire obiettivi di riequilibrio territoriale dell'offerta turistica, a condizione che gli enti locali interessati stanziino, per il settore, somme complessivamente non inferiori a quelle derivanti dall'applicazione delle percentuali indicate al citato articolo 15, comma 2. Tali fondi, nella misura del 20 per cento sono ripartiti, con gli stessi criteri, tra le regioni incluse tra le aree depresse, e nella misura del 20 per cento, sono attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento del turismo, per gli interventi a carattere nazionale.

ART. 17.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.000 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al

capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

